



**COMUNE DI LUZZARA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26/11/2020 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	Oggetto del Regolamento e competenze	5
2	Responsabilità	6
3	Servizi gratuiti e a pagamento	6
4	Facoltà di disporre del cadavere, dei funerali e di epigrafi	7
5	Atti a disposizione del pubblico	7

TITOLO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
6	Deposito di osservazione	8
7	Osservazioni di cadaveri presso abitazioni private o strutture per il commiato	8

TITOLO III - FERETRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
8	Deposizione della salma nel feretro	8
9	Verifica chiusura feretri	9
10	Feretri per l'inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	9

TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
11	Trasporto di salme	10
12	Trasporto di cadavere	10
13	Orario dei trasporti funebri	11

14	Modalità dei trasporti	11
15	Percorsi dei trasporti funebri	12
16	Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito	12
17	Trasporto di salme accidentate	12
18	Morti per malattie infettive – diffuse o radioattive	12
19	Trasporto da e per altri comuni	13
20	Trasporto dall'estero e per l'estero	13
21	Trasporto di ceneri e di resti mortali	13

TITOLO V - CIMITERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
22	Elenco cimiteri	14
23	Disposizioni generali	14
24	Ammissione nel cimitero	14
25	Piano Regolatore Comunale	15

TITOLO VI - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
26	Sepulture comuni per inumazione	15
27	Tumulazioni	16
28	Tumulazioni provvisorie	16
29	Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	17

TITOLO VII - CREMAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
30	Cremazione	17
31	Rilascio di autorizzazione alla cremazione	17
32	Dispersione delle ceneri e affidamento urna cineraria	18

TITOLO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
33	Esumazioni	19
34	Estumulazioni	20
35	Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	21
36	Operazioni vietate - denuncia	22
37	Verbale di avvenuta esumazione o estumulazione	22
38	Oggetti da recuperare	22
39	Disponibilità dei materiali	22

TITOLO IX - SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
40	Richiesta di concessione	23
41	Richiesta di concessione in manufatti in corso di costruzione	23
42	Oggetto della concessione	24
43	Modalità di concessione	24
44	Durata della concessione	24
45	Scadenza della concessione	24
46	Rinnovo della concessione al momento del decesso	25
47	Revoca per pubblica utilità	25
48	Collocazione di resti mortali in loculi	26
49	Sistemazione del loculo o della celletta ossario	26
50	Manutenzione del loculo o della celletta ossario	27
51	Decadenza della sepoltura privata individuale	27
52	Rinuncia di sepoltura privata individuale	28
53	Rinuncia di concessione di loculi,cellette-ossario,urne cinerarie	28

TITOLO X - TOMBE DI FAMIGLIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
54	Definizione	28
55	Durata della concessione	28
56	Modalità di concessione terreno	29
57	Parere della Commissione Edilizia su progetti di costruzione	29
58	Progetto – Costruzione – Termini – Limiti	29
59	Indicazione del referente	30
60	Doveri in ordine alla manutenzione	30

61	Altri obblighi del concessionario	30
62	Aventi diritto	30
63	Ammissione in sepoltura di famiglia	31
64	Rinuncia a favore del comune	31
65	Decadenza	32
66	Tumulazioni anteriori al 10/02/1976	32

TITOLO XI - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
67	Orario	32
72	Divieto di ingresso	33
73	Circolazione di veicoli	33
74	Riti religiosi	33
71	Divieti speciali	33

TITOLO XII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
72	Attività cimiteriale	34
73	Ufficio Cimiteri ed Ufficio Tecnico – Compiti	34
74	Responsabile del servizio di custodia dei cimiteri	35
75	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	35
76	Estensione di compiti ed obblighi alla ditta affidataria	36

TITOLO XIII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
77	Accesso al cimitero per esecuzione lavori	36
78	Responsabilità	37
79	Recinzione aree – materiale di scavo	37
80	Introduzione e deposito di materiali	37
81	Orario di lavoro	37
82	Sospensione dei lavori	37
83	Vigilanza – collaudo	38

TITOLO XIV - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
84	Funzioni – Licenza	38
85	Divieti	39

TITOLO XV - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
86	Efficacia delle disposizioni del regolamento	39
87	Concessioni pregresse	39
88	Sepulture private a tumulazioni pregresse	39
89	Decorrenza	39
90	Norme finali	39

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento e competenze

1 – Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, alla Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/7/1998 e della legge regionale Emilia-Romagna n.19 del 29/7/2004 e del relativo regolamento di attuazione, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, ai trasporti funebri, alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, all'affidamento delle urne cinerarie, alla vigilanza sulla gestione e sulla custodia dei cimiteri e locali annessi nonché sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, e in genere su tutte le diverse attività connesse al decesso e alla custodia dei cadaveri. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il seguente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie. L'erogazione del servizio deve essere svolta con continuità, regolarità e senza interruzioni, in modo conforme a quanto previsto dalle disposizioni statali, regionali, provinciali e comunali. Nel caso di sciopero del personale, vengono garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa.

Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

- La **salma** è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.
- Il **cadavere** è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento della morte.
- Il **feretro** è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire o cremare, di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre.
- L'**inumazione** è la sepoltura del cadavere nella nuda terra.
- La **tumulazione** è la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie, loculi, cappelle di famiglia, ossari e cinerari.
- La **traslazione** è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
- L'**esumazione** è l'operazione di ricomposizione dei resti ossei da terra.
- L'**estumulazione** è l'operazione di ricomposizione dei resti ossei da tomba o loculo.
- La **celletta** o **nicchia ossario** è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni.
- La **celletta** o **nicchia cineraria** è un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazione.
- L'**ossario comune** è un luogo, sottratto alla vista del pubblico, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali, gli aventi titolo, non hanno richiesto diversa destinazione.
- I **resti ossei** sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte e ricomposte nelle esumazioni o estumulazioni.
- I **resti mortali** sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di saponificazione, mummificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

2 - Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile di Servizio a cui è stata attribuita la funzione in base al Regolamento di Organizzazione e dai funzionari da esso incaricati che provvedono:

- a- ad autorizzare i trasporti funebri di cadaveri, resti mortali e ceneri all'interno del Comune, in altri Comuni o all'estero;
- b- all'assegnazione del posto per la sepoltura;
- c- al rilascio di autorizzazioni per la traslazione di salme;
- d- al rilascio di autorizzazioni per le esumazioni o estumulazioni straordinarie;
- e- a fornire informazioni alla cittadinanza sui servizi dati **in affidamento** alla ditta **S.A.BA.R. Servizi s.r.l.**;
- f- a comunicare alla società **S.A.BA.R. Servizi s.r.l.** i servizi **cimiteriali** da svolgere nell'ambito comunale;
- g- a concordare con la società **affidataria** la pianificazione delle esumazioni-estumulazioni a seguito di scadenza della concessione o del periodo previsto per le inumazioni in terra comune;
- h- a collaborare con la società **affidataria** alla ricerca di parenti viventi referenti per le salme inumate/tumulate nei cimiteri comunali;
- i- alla verifica di loculi/**cellette ossario/nicchie cinerarie** disponibili da assegnare per tumulazioni;
- j- alla predisposizione delle richieste di concessione di loculi/**cellette ossario/nicchie cinerarie** e alla trasmissione alla Società **affidataria**;

3 - I cimiteri ed i servizi relativi competono esclusivamente al Comune, che con delibera della Giunta Comunale n.107 del 30/6/2004 li ha **affidati** alla ditta S.A.BA.R. s.p.a. con sede in Novellara (RE) dal 01/07/2004 al 31/12/2015 per la parte relativa a tutte le operazioni cimiteriali, mentre l'illuminazione votiva è stata affidata alla Ditta Siev di Pavia come da contratto repertoriato al n. 5143 in data 4/12/1989 del registro dei contratti del Comune di Luzzara con scadenza al 31/12/2015. **Con successiva delibera del Consiglio Comunale n.69 del 16/12/2015 il Comune ha affidato a Sabar Servizi s.r.l. la gestione in house dei cimiteri e dei relativi servizi.**

4 - Concorre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia l'Ufficio Tecnico al quale compete la vigilanza tecnica, il collaudo dei lavori edili e il rilascio della concessione edilizia sui manufatti destinati alle sepolture private.

5 - Concorre inoltre il competente servizio dell'Azienda Usl che vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Responsabile competente i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 2 - Responsabilità

1 - Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego improprio di mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2 - Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi Gratuiti e a pagamento

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2 - Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) la deposizione di ossa nell'ossario comune e la dispersione di ceneri nel cinerario comune;

d) il servizio funebre per i cadaveri di persone:

1 - sconosciute,

2 - conosciute, per cui non è possibile reperire familiari nei gradi di parentela e affinità riconosciuti dal Codice Civile,

3 - quando i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico;

e) la raccolta e il trasporto funebre per esigenze igienico – sanitarie;

f) Il recupero e il relativo trasporto all'obitorio dei morti giacenti sul suolo o in luogo pubblico, deceduti per disgrazia, infortunio o per reato, a seguito di disposizioni dell'autorità giudiziaria.

3 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento della tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale dall'Amministrazione Comunale.

4 - Il servizio funebre, nei casi di cui al precedente comma 2° lettera d) punto 3, viene fornito gratuitamente dal Comune, previa dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno, accertata dal Responsabile di settore competente, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, dal Servizio Sociale dell'Ente stesso.

5 - In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2° comma lettera d) punti 1 - 2, il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari individuati in data successiva al servizio funebre.

6 - In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.

Art. 4 - Facoltà di disporre del cadavere, dei funerali e di epigrafi.

1 - Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori, e quindi altri parenti in ordine di grado e gli eredi fino al 6° grado; il coniuge - passato in seconde nozze - decade da tale priorità.

2 - Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni o estumulazioni, per trasferimenti, per allaccio e disdetta lampade votive.

3 - I familiari richiedenti le operazioni di cui ai commi precedenti, agiscono sotto la propria responsabilità ed in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni, potranno incorrere nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e da qualsiasi azione rivendicativa nei suoi confronti.

Eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte tra i medesimi direttamente avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorsi tra gli stessi.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1- Presso i cimiteri Comunali sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285,
- b) copia del presente Regolamento Comunale,
- c) l'orario di apertura e di chiusura dei Cimiteri,
- d) comunicazioni relative alle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria
- e) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.

In occasioni delle esumazioni ordinarie vengono inoltre affissi avvisi sul campo interessato con almeno 30 giorni di anticipo rispetto l'inizio delle operazioni.

Tutti i provvedimenti inerenti l'attività cimiteriale, ed in particolare quelli relativi a operazioni di esumazioni/estumulazioni, saranno pubblicati sull'Albo Pretorio on line sul sito www.comune.luzzara.re.it per un periodo di giorni 30.

TITOLO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 6 - Depositi di osservazione

1 - Il deposito delle salme e dei cadaveri per l'osservazione, nei casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285, così come previsto dall'art.4, comma 5, della Legge Regionale Emilia-Romagna, n.19 del 29/07/2004, è disposto presso le Camere Mortuarie dell'Ospedale di Guastalla.

2 - L'ammissione in tali locali, è autorizzata dal Responsabile di Servizio ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 - Osservazioni di cadaveri presso abitazioni private o strutture per il commiato

1 - Ad esclusione dei casi speciali previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, i cadaveri per il periodo di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della famiglia od ai conviventi, i quali dovranno usare tutte le precauzioni possibili, affinché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

2 – Nell’ ambito del territorio Comunale possono essere realizzate, da soggetti pubblici o privati, strutture per il commiato, previste dall’art.14 della L.R. E-R n.19/2004, le quali, su istanza dei familiari, possono essere utilizzate per la custodia e l’esposizione delle salme.

3 - Nei confronti dei cadaveri deceduti per malattia infettiva-diffusiva o portatori di radioattività, dovranno essere adottate tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dal Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

4 – A seguito di certificazione emessa da parte del medico che ha constatato il decesso, è consentito il trasporto dal luogo del decesso all’obitorio dell’ospedale.

TITOLO III - FERETRI

Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro

1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 10; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma tranne nel caso di madre e neonato, o neonati gemelli, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo;

2 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola; se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di disinfettante; se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 - Verifica e chiusura feretri

1 - La chiusura del feretro è eseguita dall’addetto incaricato dall’impresa di pompe funebri mediante l’apposizione di sigilli a norma dell’art.10, comma 8 della L.R. n. 19/2004.

2 – Prima della chiusura deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché la perfetta corrispondenza dell’identità del defunto con le generalità contenute nel documento che autorizza il trasporto e la sepoltura.

Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durata (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo d'intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate per scadenza della concessione, potranno essere inumati, anche se non corrispondono alle indicazioni soprariportate;
- b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 19.09.1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune e Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2 - Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

3 - Se un feretro già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune, altro Stato o in altra sepoltura del cimitero stesso, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica della A.U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4 - Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5 - E' consentita l'applicazione delle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6 - Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, le generalità del defunto nonché le date di nascita e di morte; per gli sconosciuti la piastrina conterrà soltanto la data di morte ed eventuali altri dati certi.

7 - I feretri estumulati dopo un periodo minimo di anni 20 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica interna opportuna apertura.

TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - Trasporti di salme

1 - Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

2 - Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terra risulti gravemente difficoltoso, è data facoltà all'impresa di comporre il defunto a piano terra. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che la delicatezza dell'operazione esige.

3 - In caso di decesso in abitazione inadatte oppure su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata presso l'obitorio, il servizio mortuario delle strutture ospedaliere di ogni tipo o presso le strutture di commiato.

4 - La certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, costituisce titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga sul territorio della regione Emilia Romagna.

5 - L'originale del certificato suddetto deve essere consegnato al comune in cui è avvenuto il decesso.

6 - Il trasporto della salma deve essere effettuato da impresa in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge regionale E-R n. 19/2004 e secondo le disposizioni nazionali e regionali emanate in materia.

7 - Per il trasporto, la salma dovrà essere deposta in contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. E' consentito anche l'utilizzo di casse in legno purché la salma venga racchiusa in appositi contenitori a perdere, flessibili e in materiale impermeabile.

Art. 12 – Trasporto di cadaveri

1 - Per cadavere si intende la salma dopo l'accertamento di morte eseguito nei termini ai sensi di legge.

2 - Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze funebri, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, oppure da uno all'altro di questi luoghi. L'addetto al trasporto riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio e deve provvedere alle verifiche ed agli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia. A richiesta dei familiari del defunto, il feretro può essere portato alla Chiesa o in altro luogo per la celebrazione del rito funebre, ovvero sostare presso la propria abitazione o in altri luoghi cari al defunto, previa autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso.

3 – Il trasporto funebre a pagamento all'interno del territorio del Comune può essere effettuato dalle imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 19/2004, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente.

In particolare il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

4 – Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, emanato dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione.

5 - Tutti i servizi di trasporto sono a carico dei famigliari, ad eccezione del recupero e del relativo trasporto, su disposizione dell'Autorità giudiziaria dei morti giacenti sul suolo pubblico deceduti per disgrazia, infortunio o per reato.

6 – Per i trasporti posti a carico del Comune, l'Amministrazione Comunale può stipulare apposita convenzione con l'impresa miglior offerente.

Art. 13 - Orario dei trasporti funebri

1 - I servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Responsabile del Servizio potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, di rilevanti e documentati problemi igienico-sanitari, ecc.). Nel caso di due giorni festivi consecutivi, i trasporti funebri saranno autorizzati il pomeriggio del secondo giorno festivo.

2 - Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

3 - Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o il funzionario incaricato, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

4 - Per tali richieste i familiari e le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004 sono in condizione di parità.

Art. 14 - Modalità dei trasporti

1 - I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri e di personale adeguato sia professionalmente che numericamente, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

2 - L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario contenenti resti mortali o ceneri; in questi casi il trasporto può essere effettuato con vettura privata.

3 - In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle; in tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto avvenga in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e garantisca l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.

4 - Nel caso in cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

5 - I cortei funebri dovranno svolgersi in condizioni di sicurezza, su un'unica carreggiata, consentendo il passaggio di eventuali mezzi di soccorso pubblico, preferibilmente con la presenza di agenti di Polizia Municipale.

6 - E' facoltà del Sindaco, in casi particolari, ritenuti importanti per la collettività, decretare il lutto cittadino e disporre, con proprio atto, l'esecuzione della cerimonia funebre con caratteristiche particolari.

Art. 15 - Percorsi dei trasporti funebri

1 - I percorsi dei trasporti funebri debbono seguire di regola la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto e da questo al Cimitero oppure dall'abitazione al Cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose, evitando - per quanto possibile - in presenza di strada alternativa, quelle statali e di maggior traffico.

Art. 16 - Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito

1 - Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto e o dei familiari.

2 - In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta.

Art. 17 - Trasporto di salme accidentate

1 - Il recupero ed il trasporto di salme di persone decedute nella pubblica via per incidenti stradali o altre cause, nonché quelle decedute in luoghi privati, per le quali si è reso necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, deve essere effettuato - a carico del Comune - ed eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo idoneo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del DPR 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2 - Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria disponga autopsie o comunque ulteriori accertamenti sulle salme, i relativi costi devono essere considerate come spese di giustizia, da imputare alla stessa Autorità.

3 - I trasferimenti di salme per autopsie, per la consegna agli Istituti di Studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego di carri funebri.

Art. 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o radioattivi

1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive o sospette tali, il Sindaco di concerto con il medico necroscopo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale prescriverà tutte le misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, al fine di tutelare la salute pubblica.

2 - Durante il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita, dovranno essere adottate tutte le cautele opportune, prescritte dal sanitario suddetto, al fine di evitare eventuali contaminazioni.

3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4 - Per le salme, a cui risulta siano stati somministrati nuclidi radioattivi, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie misure protettive in ordine all'osservazione, al trasporto ed alla destinazione, in modo che venga evitata qualsiasi contaminazione ambientale, anche in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5 - In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa di decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire ogni possibile contagio.

Art. 19 - Trasporto da e per altri Comuni

1 - Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal funzionario comunale individuato dalla normativa vigente in materia, con apposito provvedimento, a seguito di domanda di parte interessata.

2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

3 - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune di destinazione, nonchè ai Comuni intermedi, quando la sosta in essi sia richiesta per tributare onoranze funebri.

4 - Per il trasporto da comune a comune nell'ambito della Regione Emilia – Romagna devono essere applicate le procedure particolari previste dall'art. 10 – comma 10 – della Legge Regionale n. 19/2004.

5 - Le salme provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove il Responsabile del Servizio di Custodia accerterà la

regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

Art. 20 - Trasporti dall'estero e per l'estero

1 - Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 o di Stati non aderenti alla stessa.

2 - Nel primo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, mentre nel secondo si osserveranno quelle di cui agli artt. 28 e 29 del suddetto regolamento nazionale.

3 - In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 25 del citato decreto.

4 - Il rilascio della documentazione compete al comune in cui è avvenuto il decesso per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale, mentre è rilasciato dalla autorità competente del luogo da cui il cadavere viene estradato.

5 - La certificazione di corretto confezionamento di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 è sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante, tra l'altro, l'idoneità del feretro in relazione al tipo di trasporto da effettuare.

Art. 21 - Trasporto di ceneri e di resti mortali

1 - Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusi con saldatura. Sulla cassetta devono essere indicati i dati anagrafici del defunto

2 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune con le stesse modalità previste per il trasporto di cadavere.

3 - Non è soggetto alle medesime precauzioni igieniche previste per il trasporto di cadaveri e all'impiego di auto funebri.

TITOLO V - CIMITERI

Art. 22 - Elenco cimiteri

1 - Ai sensi dell'art. 337 del T.U.LL.SS., R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune assicura il servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- 1 - cimitero di Luzzara capoluogo
- 2 - cimitero della frazione di Casoni

- 3 - cimitero della frazione di Codisotto
- 4 - cimitero della frazione di Villarotta

2 - Il Responsabile di Servizio sovrintende al regolare svolgimento dei servizi dati in **affidamento**, mentre al Sindaco competono i provvedimenti in materia di ordine pubblico, igiene e sanità.

3 - Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto ai cimiteri.

Art. 23 - Disposizioni generali

- 1 - Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
- 3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate alle sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del D.P.R. sopracitato.
- 4 - Apposito Piano Regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.
- 5 - All'interno del Cimitero è previsto il Giardino delle Rimembranze dove è possibile spargere le ceneri derivanti dalla cremazione.
- 6 - All'interno del cimitero di Luzzara sono previsti reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento di cadaveri ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 7 - Anche nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni.

Art. 24 - Ammissione nel Cimitero

- 1 - Nei cimiteri comunali sono ricevuti e sepolti i cadaveri, le ceneri ed i resti mortali:
 - a) delle persone morte fuori dal comune, aventi in esso, in vita, la residenza;
 - b) delle persone morte nel territorio comunale;
 - c) delle persone nate nel comune di Luzzara;
 - d) delle persone che, pur non essendo né nate né morte nel Comune di Luzzara, hanno espresso la volontà di essere tumulate o inumate nei cimiteri del Comune di Luzzara per aver ivi trascorso un periodo significativo della propria esistenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di nascita o morte, sono parimenti ricevuti e sepolti i defunti che risultano concessionari (o comunque autorizzati dagli aventi diritto) alla sepoltura privata in cappelle di famiglia o arche.

3. Nel caso in cui in uno dei quattro cimiteri comunali sia esaurito lo spazio per tumulazioni/inumazioni, la sepoltura richiesta viene in ogni caso garantita in uno degli altri cimiteri comunali.

Art. 25 - Piano Regolatore Cimiteriale

1 - Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio.

2 - Il piano di cui al comma precedente è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

3 - Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 139 del D.P.R. n. 267/2000.

4 - Nell'elaborazione del piano, si dovranno individuare spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) tumulazioni per famiglie (cappelle gentilizie di famiglia);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;
- i) reparti speciali per sepolture riservate ad appartenenti a culti diversi da quello cattolico e terreno per lo spargimento delle ceneri;
- l) area riservata all'inumazione di resti mortali provenienti da esumazioni non completamente mineralizzati

5 - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

6 - Il Comune è tenuto, periodicamente, a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

TITOLO VI - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 26 - Sepolture comuni per inumazione

1 - Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, le stesse sono assegnate, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

2. – Nelle suddette sepolture può essere sepolto solo un cadavere ad eccezione della mamma ed il proprio figlio deceduti durante il parto. Trattandosi di sepoltura in terra comune è assolutamente vietato inumare ceneri o resti mortali di congiunti. Tuttavia, è consentita la tumulazione di un'urna cineraria o di una cassetta ossario in una nicchia ipogea, con accesso dall'alto, predisposta all'interno del copritomba a cura dei familiari. Detta nicchia ipogea dovrà essere costruita con materiale marmoreo o resistente alle infiltrazioni d'acqua, adeguatamente sigillato per evitare decomposizioni dell'urna/la cassetta. Il manufatto ipogeo seguirà la durata del cadavere ivi inumato, pertanto dovrà essere rimosso all'epoca dell'esumazione.

3 - Le modalità di individuazione e assegnazione della fossa sono stabilite dal Comune, seguendo l'ordine seguente delle sepolture, partendo da sinistra verso destra e dalla parte più prospiciente il muro perimetrale verso il camminamento centrale.

4 - I familiari sono tenuti al pagamento delle spese di inumazione e di conferimento ceneri o resti in nicchia ipogea stabilite con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

5 - Le sepolture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblica utilità con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione equivalente per la durata fissata dal presente regolamento.

6 - E' consentita la collocazione di copritomba della misura di cm. 180 x 65, lasciando scoperta all'interno del copritomba la superficie di almeno 0,60 metri quadrati al fine di garantire la corretta esposizione del terreno agli agenti atmosferici e di non limitare i processi di mineralizzazione e di funzionalità generale dei campi cimiteriali.

Ogni lapide o croce dovrà essere posta sul lato a monte della fossa, fissata con apposito basamento in muratura che la renda stabile e non potrà superare l'altezza di cm. 120 dal piano di campagna, mentre la parte restante del copritomba non dovrà superare l'altezza di cm. 25 dal piano di campagna; in ogni caso non dovranno necessariamente superare dimensioni tali da arrecare intralcio al pubblico passaggio o danneggiare le fosse adiacenti.

Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto oltre alle rituali espressioni brevi ed essere compilate in lingua italiana.

7 - I manufatti di cui al punto precedente dovranno essere collocati entro 15 mesi dalla data di inumazione del cadavere, al fine di permettere la stabilizzazione del terreno.

8 - L'installazione di tali lapidi, monumenti, copritomba, nicchie ipogee, ecc., la loro manutenzione per la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa. Gli accessori applicati alle lapidi non potranno superare una sporgenza di cm. 14 dal fronte lapide. E' vietata la posa di oggetti mobili e decorazioni che sporgano dalla lapide. Il Comune o i suoi incaricati hanno il diritto di rimuovere gli ornamenti giudicati indecorosi e in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti.

9 - Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, croci, vaschette portafiori, lumi votivi o caratteri delle epigrafi, come pure per l'installazione dei suddetti elementi.

10 - In caso di completo abbandono per incuria o morte dei soggetti tenutevi, il Responsabile di Servizio, provvede secondo le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10/9/1990 N. 285, alla rimozione (anche immediata, in caso di pericolo) dei manufatti pericolanti, previa diffida agli interessati, se reperibili; se il richiedente o gli aventi causa non risultassero reperibili, la diffida s'intende effettuata mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, all'ingresso del cimitero e posizionamento di un avviso sulla tomba stessa per 30 giorni consecutivi e contestuale avviso sull'albo pretorio on line.

Il Comune ha facoltà di rivalsa nei loro confronti per le spese di rimozione sostenute.

Art. 27 - Tumulazioni

1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in loculi costruiti dal Comune e date in concessione ai soggetti individuati all'art.24 del presente regolamento.

2 - Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive dei loculi si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del DPR 285/1990.

3 - Tutte le operazioni di tumulazione ed estumulazione in loculi, tombe di famiglia, cappelle di famiglia, cellette ossario e nicchie cinerarie sono effettuate solo ed unicamente da personale autorizzato da S.A.BA.R. Servizi s.r.l., che provvederà all'invio della fattura, a saldo delle quote dovute per tali operazioni.

Art. 28 - Tumulazioni provvisorie

1 - Il Responsabile di Servizio, previa richiesta di parte interessata, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie nei seguenti casi:

- a) quando siano destinati ad essere tumulati in sepolture private non ancora disponibili;
- b) quando i feretri, le cassette-ossario o le urne cinerarie hanno diritto di sepoltura in tumulazioni per famiglie o collettività, per cui è già stata richiesta la concessione di un'area di terreno;
- c) quando si tratti di estumulazione provvisoria per eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di opere a cui è tenuta l'Amministrazione Comunale;
- d) quando si tratti di ceneri di defunti che saranno trasferite nel Paese d'origine a cura dei familiari nel più breve tempo possibile.

2 - Nel caso in cui un cadavere, per il quale è stata stipulata regolare concessione, venga tumulato/inumato in uno spazio diverso da quello oggetto della concessione o in altro Cimitero, è fatto obbligo ai familiari restituire all'Amministrazione Comunale eventuali loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie vuoti con diritto al rimborso di cui all'art.52 del presente Regolamento.

I loculi, le cellette ossario o le nicchie cinerarie saranno quindi nuovamente a disposizione dell'Amministrazione per la normale concessione.

3 - E' assolutamente vietata la cessione della concessione d'uso di loculi, tombe di famiglia, cappelle di famiglia, aree, cellette ossario e nicchie cinerarie tra privati, onde evitare speculazioni di sorta.

Art. 29 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1 - L'Amministrazione Comunale, ha facoltà di disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati all'inumazione o alla tumulazione di salme, **ceneri** o resti mortali di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno, per servizi resi alla comunità o alla Patria.

2 - L'assegnazione avverrà mediante deliberazione del Giunta **Comunale** ed, in deroga alle rispettive norme del presente regolamento, potrà avere una scadenza diversa da quella decennale (per le inumazioni) o quarantacinquennale (per le tumulazioni), che verrà fissata nel provvedimento stesso.

TITOLO VII - CREMAZIONE

Art. 30 - Cremazione

1 – La cremazione consiste nel ridurre in cenere, mediante combustione, le spoglie mortali.

2 – La tariffa per la cremazione è stabilita con Decreto del Ministero dell'Interno ed è interamente a carico dei familiari.

Art. 31 – Rilascio di autorizzazione alla cremazione

1 – L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3, comma b, della Legge 30/03/2001 n. 130.

2 - L'Ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare che la richiesta di cremazione sia effettuata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dalla Legge Regionale n.19/2004.

In particolare accerterà l'esistenza di:

a) documentazione in cui sia stata espressa la volontà della cremazione (disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata fatto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile, dichiarazione di iscrizione ad associazione di cremazione riconosciuta convalidata dal Presidente della stessa);

b) certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

c) nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte sospetta o improvvisa.

Art. 32 – Dispersione delle ceneri e affidamento dell’urna cineraria.

1 – Secondo quanto previsto dall’art.3, comma 4 lett.c, della legge n.130/2001 e dall’art.11, comma 2, della legge regionale n.19/2004, è ammessa la dispersione delle ceneri in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

2 – La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o da rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o delle imprese che esercitano attività funebre regolarmente autorizzate.

3 – Condizioni essenziali per il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sono:

a) la volontà espressa in vita dal defunto, in qualsiasi forma scritta (testamento olografo non autenticato);

b) richiesta da parte dei famigliari individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, in competente bollo e redatto con le modalità previste dall’art.47 del DPR 445/2000, che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto;

I “congiunti” che possono rendere questa dichiarazione sono: coniuge, ove presente, unitamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto); in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato di sensi art.74 e seguenti del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

c) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei famigliari.

4– Nel caso in cui il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata, nelle forme previste dalla normativa vigente, dell’urna sigillata al familiare, o all’esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento personale. L’urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l’identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

5– L’urna dovrà essere preferibilmente di metallo. E’ ammesso materiale diverso a condizione che l’urna sia almeno provvista di una anima di metallo a contatto con le ceneri; Nessuna limitazione relativa alla forma . L’urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.

- 6– Le caratteristiche dei luoghi di conservazione delle urne cinerarie da parte dei privati devono garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione.
- 7– Il trasporto delle urne contenente le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell’Autorità Sanitaria e può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato.
- 8– Su istanza dei famigliari o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, l’Ufficiale dello Stato Civile autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni o tumulati da almeno venti anni.
- 9– E’ consentita altresì, la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell’entrata in vigore del DPR 285/1990, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.
- 10 – Per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili derivanti da amputazione, l’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’Azienda Sanitaria competente, a cura della struttura sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall’art. 3 del D.p.r. 254/2003.
- 11 – Le ossa contenute nell’ossario comune dei cimiteri comunali, possono essere avviate a cremazione previa disposizione del Sindaco come previsto dalla Circolare Ministero della Sanità n.10/1998

TITOLO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33 - Esumazioni

- 1 - Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall’inumazione e sono proposte dal Concessionario in accordo con l’Ente, in base alla necessità di avere terreno a disposizione per nuove inumazioni. Qualora lo spazio a disposizione fosse sufficiente a soddisfare le richieste di inumazione può essere prolungato il periodo di rotazione.
- 2 – Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno ripristinate e utilizzate per nuove inumazioni. **Pertanto, le eventuali nicchie ipogee predisposte sulle fosse oggetto di esumazione dovranno essere rimosse; i resti/ceneri ivi tumulati dovranno essere collocati in altra sepoltura su richiesta dei famigliari, ovvero saranno conferiti nell’ossario/cinerario comune.**
- 3 – Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell’anno.
- 4 – E’ vietato eseguire sui cadaveri esumati operazioni tendenti a ridurre i resti (vilipendio di cadavere art.410 Codice Penale)
- 5 – E’ cura del **gestore del cimitero** predisporre l’elenco dei defunti da esumare e avvisare in forma scritta un familiare con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l’esumazione. Sarà cura del familiare contattato rendere partecipi dell’operazione gli altri familiari. Sarà inoltre apposto sul

campo da esumare apposito avviso, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'operazione. Per dare la massima pubblicità possibile, nell'intento di informare anche i parenti che non sono stati individuati né dall'affidatario, né dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, è disposta anche l'affissione all'Albo Pretorio del Cimitero e all'Albo pretorio on line del Comune per un periodo di giorni 30;

6 – I familiari possono assistere all'esumazione sia per raccogliere eventuali oggetti sepolti con il defunto, sia per dare disposizioni al personale in merito alla collocazione dei resti mortali. Le esumazioni programmate saranno comunque eseguite anche in assenza dei familiari. In ogni caso i resti ossei saranno conservati nell'ossario comune e saranno comunque disponibili per una diversa collocazione nel caso si presentassero i familiari. In questo caso dovranno essere rimborsate all'Amministrazione Comunale le spese sostenute per la raccolta e il deposito dei resti ossei.

7. Le operazioni di esumazione ordinaria sono soggette al pagamento della tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

8. Le ossa derivanti dalle operazioni di cui sopra saranno raccolte in cassetta di zinco o lamiera zincata. Gli operatori cimiteriali sigilleranno la cassetta e vi indicheranno i dati del defunto. Nel caso di cadavere di persona di cui non sia possibile rilevare le generalità, saranno indicati sulla cassetta ossario il numero della fossa e tutti i dati che è possibile reperire; la stessa sarà collocata in ossario comune, salvo richiesta da parte dei familiari aventi diritto di collocamento in sepoltura privata (loculo, celletta ossario, tomba di famiglia).

9 - In caso di esumazione ordinaria, qualora il cadavere non sia in condizioni di completa mineralizzazione esso potrà:

- a) essere inumato in campo indecomposti in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato, previa istanza degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

10. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali seguono la destinazione dei resti ossei. E' fatto divieto assoluto agli operatori cimiteriali di trattenere per sé oggetti rinvenuti durante le operazioni di esumazione.

11. L'esumazione straordinaria di cadaveri può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 34 - Estumulazioni

1 - Sono considerate estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione in sepoltura privata individuale (loculo, celletta ossario), e quelle eseguite alla scadenza della concessione in sepolture private di famiglia o arche.

2 - E' cura del gestore del cimitero predisporre l'elenco dei defunti da estumulare e avvisare in forma scritta un familiare con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'estumulazione. Sarà cura del familiare contattato rendere partecipi dell'operazione gli altri familiari. Sarà inoltre apposto sul loculo/arca/tomba di famiglia apposito avviso, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'operazione.

Per dare la massima pubblicità possibile, nell'intento di informare anche i parenti che non sono stati individuati né dall'affidatario, né dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, è disposta anche l'affissione all'Albo Pretorio del Cimitero e all'Albo pretorio on line del Comune per un periodo di almeno 30 giorni; decorso inutilmente questo termine, le operazioni programmate saranno eseguite. L'Amministrazione Comunale garantirà comunque, in caso di completa mineralizzazione del cadavere, la raccolta dei resti mortali che saranno avviati all'ossario comune.

Se in un momento successivo venisse rintracciato un familiare avente diritto, questi dovrà rimborsare all'Amministrazione le spese sostenute.

3 - In caso di estumulazione ordinaria, se è completato il processo di mineralizzazione del cadavere, le ossa raccolte dovranno essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta da parte dei familiari aventi diritto di collocamento in sepoltura privata (loculo, celletta ossario, tomba di famiglia), previa raccolta in cassette di zinco a norma del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

4 - In caso di estumulazione ordinaria, qualora non sia completato il processo di mineralizzazione del cadavere, è consentito:

a) la successiva ritumulazione del feretro nel medesimo loculo, previo rinnovo della concessione per eguale periodo di tempo, decorrente dalla scadenza della concessione, e dietro pagamento dell'intera tariffa di concessione in vigore. Al feretro dovrà essere data idonea sistemazione e rifasciatura a norma di legge; in tal caso, gli eventuali diritti di tumulazione del loculo, nonché le spese inerenti alla sistemazione del feretro stesso sono interamente a carico dei richiedenti;

b) la cremazione di cadaveri o resti mortali secondo le procedure di cui all'art. 79 del DPR 285/1990, e secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998, art.5.

c) l'inumazione in campo di rotazione previa idonea collocazione dei resti indecomposti in contenitore di materiale biodegradabile o dopo che sia stata praticata nella cassa metallica stessa opportuna apertura.

5 -Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria e l'affidatario, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione, il disinteresse è da valere come assenso alle operazioni che l'Amministrazione Comunale riterrà più opportune sulla base dello stato di conservazione del cadavere.

Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

1 - Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate nell'articolo precedente; esse possono essere eseguite:

a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria,

b) su autorizzazione del Responsabile di Servizio/Funziario incaricato a richiesta dei familiari aventi diritto a norma dell'art. 4 del presente regolamento.

2 - I cadaveri esumati o estumulati per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono trasportate alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

E' vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salvo le diverse disposizioni che l'Autorità stessa riterrà di impartire.

3 - Le esumazioni straordinarie di cui al 1° comma punto b) possono avvenire per trasferimento del cadavere ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione. L'esumazione deve essere eseguita da un addetto del servizio cimiteriale.

4 - Tali esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'AUSL, come previsto dall'art.12 della legge regionale E-R n.19/2004.

5 - Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento.

6 - Le esumazioni straordinarie di cui al 1° comma punto b) per trasporto della salma in altra sede, vengono autorizzate dal Responsabile di Servizio/funziionario incaricato in qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, come previsto al comma 4 del presente articolo.

7 - Qualora l'addetto al servizio cimiteriale constati la necessità di provvedere ad interventi di sanificazione per inconvenienti igienico-sanitari, verificatisi sia in sepolture private individuali che in tombe di famiglia, dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio, che disporrà - attraverso l'emissione di apposito provvedimento - l'esumazione straordinaria ed il compimento di tutte le operazioni necessarie di bonifica della sepoltura, al fine di ricollocarvi il feretro.

Tutte le spese relative al risanamento igienico-sanitario - compreso l'eventuale rifascio - saranno a totale carico dei familiari del defunto.

Art. 36 - Operazioni vietate - Denuncia

1 - E' vietato in ogni caso, eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

2 - Chiunque venga a conoscenza di fatti in materia, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile del servizio cimiteriale, il quale provvederà a fare denuncia alle Autorità competenti come stabilito dall'art. 87 del D.P.R. 285/1990.

Art. 37 - Verbale di avvenuta esumazione o esumazione

1 - Per ogni esumazione o esumazione, sia essa ordinaria o straordinaria, deve essere redatto dall'addetto del servizio cimiteriale un processo verbale firmato dal medesimo e dai familiari, se presenti all'operazione.

Art. 38 - Oggetti da recuperare

1 - I familiari, che ritengono che la salma da esumare o da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso al responsabile dell'Ufficio Comunale, prima dell'esumazione o esumazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

2 - In caso di mancata richiesta da parte dei familiari e di ritrovamento di tali oggetti e ricordi, essi seguono i resti della salma, se questi vengono conservati in sepoltura privata.

3 - Se i resti mortali vengono depositati nell'ossario comune, gli oggetti e i ricordi rinvenuti vengono consegnati all'Ufficio Cimiteri, il quale provvederà alla loro conservazione per un periodo di tempo pari a dodici mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dall'Amministrazione Comunale ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4 - Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione, da parte del personale incaricato di eseguire l'esumazione o l'estumulazione, di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

Art. 39 - Disponibilità dei materiali

1 - I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli prima dell'inizio dell'operazione.

2 - Qualora i soggetti tenuti non provvedano a rimuovere i materiali e le opere prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazioni, questi, se riutilizzabili, restano disponibili al Comune che può impiegarli in interventi di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti alienarli.

Se i materiali e le opere non risultano in buono stato di conservazione per cui si rende necessario lo smaltimento degli stessi quali rifiuti speciali, il Comune ha facoltà di rivalsa sugli aventi diritto.

3 - Il Responsabile di Servizio può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di sepoltura o cambiamento della stessa di parenti entro il 6° grado o di affini entro il 2°, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4 - Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo.

TITOLO IX - SEPOLTURE PRIVATE - INDIVIDUALI

Art. 40 - Richiesta di concessione

1 - Chiunque intenda ottenere la concessione **d'uso di una sepoltura** deve presentare domanda **all'affidatario** del servizio cimiteriale per il tramite del competente ufficio comunale, indicando il cimitero, il tipo di sepoltura e la persona per cui viene richiesta.

2 - La domanda comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente a tutte le disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria e stabilite nel presente regolamento, anche se non sono espressamente richiamate nell'atto di concessione.

3 - I concessionari sono tenuti al pagamento del corrispettivo per la sepoltura avuta in concessione. Tale corrispettivo è stabilito, e periodicamente aggiornato dall'Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 41 - Richiesta di concessione in manufatti in corso di costruzione

1 - Per la concessione di sepoltura privata individuale in manufatti cimiteriali la cui costruzione è prevista nel programma annuale delle opere pubbliche, è data facoltà all'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento, di permettere le prenotazioni delle concessioni suddette e di far versare ai richiedenti, all'atto della prenotazione formale, un deposito cauzionale infruttifero. Tale deposito cauzionale non potrà superare il 50 % della tariffa vigente per la concessione di loculi o cellette-ossario di pari tipo e livello.

L'assegnazione dei loculi o cellette ossario posti in prenotazione avverrà secondo la data di arrivo della domanda di prenotazione e saranno concessi in ordine progressivo senza possibilità di scelta da parte del richiedente.

Nel provvedimento di cui al **presente comma**, l'Amministrazione Comunale indicherà i termini entro cui potranno essere presentate le domande di prenotazione.

2 - Contestualmente alla prenotazione formale, deve essere sottoscritto dal richiedente un atto unilaterale d'obbligo in cui si impegna, a costruzione ultimata, alla stipula del regolare contratto di concessione.

3 - Al momento della definizione dell'atto di concessione, il deposito cauzionale verrà considerato parte integrante della tariffa da versare.

In caso di prenotazione disdettata per volontà del richiedente e quindi di inadempienza del previsto atto unilaterale d'obbligo, l'Amministrazione Comunale nulla dovrà restituire.

4 - Nel provvedimento con cui l'Amministrazione Comunale autorizza le prenotazioni delle concessioni, verrà inoltre fissata la data a partire dalla quale si riceveranno le prenotazioni, previa pubblicazione dello stesso per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo del cimitero interessato.

Art. 42 - Oggetto della concessione

1 - La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso di loculi, **cellette ossario o nicchie cinerarie**.

2 - Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime demaniale e lascia integro il diritto di proprietà del Comune; pertanto con la concessione i privati assumono il diritto d'uso a tempo determinato della sepoltura e non la proprietà della stessa.

3 - Questo diritto non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile, nemmeno per disposizioni testamentarie. L'utilizzo del loculo/**celletta ossario/nicchia cineraria** è riservato ai nominativi indicati sulla concessione.

4 - La concessione è a titolo oneroso e quindi subordinata al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

5 - La concessione deve risultare da regolare atto scritto redatto nella forma della scrittura privata, contenente tutte le indicazioni atte a individuarla, nonché le clausole e le norme che ne regolano il diritto d'uso e implica la tacita accettazione del presente regolamento.

Art. 43 - Modalità di concessione

1 - La sepoltura privata individuale viene concessa, in linea generale, per decesso della persona.

2 - In deroga al comma precedente, l'assegnazione può avvenire anche a persone in vita nei seguenti casi:

- a) quando una persona ne faccia richiesta a partire dal compimento del 70° anno di età per sé ed eventualmente per il coniuge, anche se quest'ultimo non ha ancora raggiunto tale limite di età;
- b) quando il coniuge chieda di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo a quello occupato dal congiunto defunto;

3 - La concessione d'uso di un loculo è vincolata al feretro del destinatario indicato nella concessione e non può essere in nessun caso oggetto di trasferimento. Qualora il destinatario del loculo abbia optato successivamente per la cremazione, le ceneri non potranno essere tumulate al posto del feretro;

5 - La collocazione delle lapidi di chiusura dei loculi dovrà avvenire senza che siano effettuate demolizioni dei setti divisorii fra gli stessi.

6 - E' possibile, viceversa, procedere alla loro ricopertura con lapidi o marmi, qualora sia desiderio dei richiedenti congiungere visivamente i loculi stessi.

Art. 44 - Durata della concessione

1 - La sepoltura privata individuale consiste nel diritto d'uso temporaneo di:

- a) loculi per 45 anni;
 - b) cellette ossario e nicchie cinerarie per 60 anni;
- dalla data di stipulazione del relativo atto di concessione.

Art. 45 - Scadenza della concessione

1 - Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella piena disponibilità del loculo, della celletta ossario o della nicchia cineraria e provvede alla liberazione dei resti mortali, nonché al collocamento degli stessi in ossario comune o in campo comune (se non mineralizzati), sempre che il richiedente la concessione, o agli aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, non richiedano di rinnovare la concessione.

2 - Nel caso in cui non sia possibile rintracciare familiari aventi diritto, l'Amministrazione Comunale garantirà comunque la raccolta dei resti mortali che saranno conferiti nell'ossario comune. Se il cadavere non è completamente mineralizzato, si provvederà all'inumazione in campo indecomposti per un periodo di cinque anni nel caso non si ricorra all'uso di sostanze biodegradanti, mentre sarà inumato per un periodo di due anni nel caso vengano utilizzati enzimi biodegradanti.

Se, successivamente, venisse rintracciato un familiare avente diritto, questi dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese sostenute.

Art. 46 - Rinnovo della concessione al momento del decesso

1 - Nel caso in cui, al momento del decesso di un destinatario di loculo/arca, la scadenza della concessione sia inferiore agli anni 20 previsti dal D.P.R. 285/1990, è data facoltà ai familiari del defunto di rinunciare alla concessione in essere del loculo/arca, con modalità di rimborso di cui al successivo art. 52, e:

- stipulare una nuova concessione per 40 anni del medesimo loculo/arca pagando la metà della tariffa di concessione vigente. La nuova concessione sostituirà la precedente e decorrerà dalla data di sottoscrizione della richiesta di concessione;

- inumare il cadavere del defunto.

2 - Alla scadenza ordinaria della concessione, è data facoltà ai familiari di rinnovare la concessione per 30 anni, decorrenti dalla data di scadenza della concessione scaduta, previo pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.

Art. 47 - Revoca per pubblica utilità

1 - Per cause di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare, in ogni momento, le sepolture a tumulazione individuale accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.

2 - Le concessioni a tempo indeterminato, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR n.803/1975, possono essere revocate quando siano trascorsi i 50 anni dalla tumulazione del cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

3 - L'Amministrazione Comunale dovrà dare congruo preavviso agli aventi diritto, se reperibili, mediante notifica da effettuarsi almeno 60 giorni prima, indicando la data presunta di traslazione delle salme o dei resti mortali.

In caso di mancata reperibilità di tali familiari, la comunicazione s'intende effettuata mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune e a quello cimiteriale per 60 giorni, nonché il posizionamento di avviso sulla tomba stessa.

Nel giorno indicato dagli avvisi, le operazioni verranno effettuate anche in assenza degli aventi diritto.

4 - Le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione di cui ai punti 1 e 2 sono interamente a carico della ditta S.A.BA.R. Servizi s.r.l., così come l'eventuale fornitura di cassette ossario o le spese eventualmente da sostenersi per la traslazione del cadavere.

Nessun diritto di inumazione, apertura e chiusura loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie è dovuto in questo caso. L'affidatario (ditta S.A.BA.R. Servizi s.r.l.) non fornirà lapidi, ornamenti, epigrafi che restano a carico totale degli aventi diritto.

Art. 48 - Collocazione di resti mortali in loculi

1 - I loculi possono contenere un solo feretro; il diritto alla sepoltura è circoscritto **al feretro della** persona per la quale venne fatta la concessione.

2 - E' consentito a chi ne facesse richiesta, così come indicato all'art. 13.3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, collocare nei loculi col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie, alle seguenti condizioni:

a) le cassette ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza; purché tra questi vi siano gradi di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2° oppure siano stati conviventi di fatto (dimostrabile anagraficamente);

b) ogni qualvolta si procederà all'apertura del loculo per l'inserimento dei resti mortali o delle urne cinerarie, il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e **chiusura** del loculo stabiliti dall'Amministrazione Comunale e provvedere, sempre a proprie spese, alla rimozione e successiva ricollocazione della lapide in marmo;

c) l'apertura del loculo dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene e senza pregiudizio per la salute pubblica.

~~3 - Nel caso la concessione fosse stata stipulata solo per la salma, è necessario integrarla con i nominativi dei resti mortali/ceneri che vengono collocati insieme alla salma.~~

Art. 49 - Sistemazione del loculo o della celletta ossario/nicchia cineraria

1 - Il richiedente o gli aventi diritto dovranno provvedere a proprie spese alla posa di una lapide entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di sepoltura.

In caso di mancata apposizione della lapide da parte del concessionario entro i termini sopra previsti, verrà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza del sepolcro di cui all'art. 51 del presente regolamento.

2 - La collocazione delle lapidi di chiusura **di loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie** dovrà avvenire senza che siano effettuate demolizioni dei setti divisorii fra gli stessi.

3 - E' possibile, viceversa, procedere alla loro ricopertura con lapidi o marmi, qualora sia desiderio dei richiedenti congiungere visivamente i loculi stessi.

4 - E' vietato applicare alla lapide mensole o davanzali sporgenti.

Ogni elemento ornamentale dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide stessa e non potrà avere, in ogni caso, una sporgenza superiore a cm. 15; non è consentito invadere in ogni modo lo spazio esistente tra le lapidi.

E' consentita l'applicazione di fotografie in materiale non disaggregabile dagli agenti atmosferici. E' facoltà dei familiari applicare alla lapide un portalampada per illuminazione votiva; in tal caso sarà dovuto il pagamento di un canone annuale.

E' vietato l'impiego, quali portafiori, di oggetti non ritenuti decorosi (barattoli di recupero, vasi rotti, ecc.); il collocamento di piantine, fiori o sempreverdi è consentito, avendo però cura che non

superino le altezze previste e che non invadano le tombe, i passaggi ed i manufatti attigui. E' vietato, per motivi di sicurezza, collocare qualsiasi tipo di oggetto, fiori, piante ornamentali, ecc. nei corridoi e nei davanzali prospicienti le sepolture.

In caso di violazione di dette norme, il responsabile del servizio di custodia dei cimiteri potrà disporre l'immediata rimozione.

5 - Ogni epigrafe dovrà contenere cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto e le rituali espressioni brevi.

L' epigrafe deve essere compilata in lingua italiana o lingua straniera, purché seguita dalla relativa traduzione.

6 - Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, le vaschette portafiori, come pure per l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

Art. 50 - Manutenzione del loculo o della celletta ossario/nicchia cineraria

1 - Il richiedente o gli aventi diritto hanno l'obbligo di mantenere per tutta la durata della concessione in solido e decoroso stato il sepolcro stesso.

2 - La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Concessionario ritiene di prescrivere in quanto indispensabili per motivi di decoro, sicurezza ed igiene, che debbano essere effettuati sulla lapide (anche se fornita dal Comune) e sulle altri parti installate a cura del concessionario.

3 - In difetto di tale dovere, il Responsabile di Servizio può, previa diffida, disporre l'immediata rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'art. 51 del presente regolamento.

Art. 51 - Decadenza della sepoltura privata individuale

1 - La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza nei seguenti casi:

- a) quando il richiedente o gli aventi diritto non provvedono entro il termine stabilito a quanto prescritto dall'art. 49 del presente regolamento;
- b) quando non viene eseguita la prescritta manutenzione come indicato nell'articolo precedente;
- c) quando venga accertata la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura risulta in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.
- e) quando la sepoltura non viene occupata, alla data del decesso, dal defunto a cui è stata riservata la sepoltura, in quanto sepolto altrove;
- f) quando in caso di perpetuità, la sepoltura risulta in stato di completo abbandono e non è possibile rintracciare gli aventi diritto.

2 - Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza nei casi sopraindicati, l'affidatario provvede a notificare agli interessati, se reperibili, l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

3 - Copia della diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché all'Albo del cimitero per 60 giorni, mentre un avviso deve essere collocato sulla tomba.

4 - Decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la decadenza con provvedimento dell'affidatario.

5 - Copia dell'atto di decadenza verrà conservata agli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, corredata di tutte le ricerche esperite ed ogni altro atto ad essa attinente.

6 - Ai fini della trasparenza negli atti della Pubblica Amministrazione, trova piena applicazione la Legge 07.08.1990 n. 241.

7 - Pronunciata la decadenza, l'affidatario provvede all'esumazione o all'estumulazione della salma o dei resti mortali.

Le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune.

Le salme che risultino indecomposte, saranno inumate in campo indecomposti, per il periodo di cinque/due anni come previsto dall'art. 2 comma c della Circolare Ministero della Sanità n.10 del 31/7/1998

8 - Il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria ritorna nella piena disponibilità del Comune, il quale ne può disporre liberamente, secondo le necessità connesse con il servizio cimiteriale.

9 - Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale agli aventi diritto, in caso di dichiarazione di decadenza.

Art. 52 - Rinuncia di sepoltura privata individuale

1 - La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune.

2 - Nel caso il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria venisse rinunciato, il concessionario o i suoi aventi diritto avranno diritto al rimborso del:

50 % dell'importo versato per la concessione se la rinuncia avviene entro i cinque anni dalla stipula della concessione

30 % dell'importo versato per la concessione se la rinuncia avviene entro i dieci anni dalla stipula della concessione

Oltre questo termine non è previsto nessun rimborso.

3 - La rinuncia è considerata automatica in caso di estumulazione straordinaria per trasferimento della salma, dei resti mortali o delle ceneri ad altra sede o altro tipo di sepoltura, come pure nel caso in cui la salma, i resti o le ceneri della persona per la quale era stata stipulata concessione sia stata collocata in altra sepoltura o in altro cimitero.

Art. 53 - Rinuncia di concessione di cellette-ossario e urne cinerarie

1 - La rinuncia di concessione di cellette ossario e nicchie cinerarie non dà diritto ad alcun rimborso.

TITOLO X - TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 54 - Definizione

- 1 - Queste sepolture private consistono nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie : Cappelle di famiglia o arche.
- 2 - Il piano regolatore cimiteriale ne determina l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e del presente regolamento.
- 3 - La concessione può essere fatta anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.
- 4 - Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.
- 5 Le concessioni di cui al primo comma sono a titolo oneroso e sono subordinate al pagamento, prima della stipulazione dell'atto, di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 55 - Durata della concessione

- 1 - La concessione di area per la costruzione di Cappelle di Famiglia è stipulata per un periodo di 99 anni; la concessione di terreno per la costruzione di arche è stipulata per un periodo di 45 anni.
- 2 - Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso; esso può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 56 - Modalità di concessione terreno

- 1 - La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia dovrà tenere conto di quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale.
- 2 - La concessione non può venire fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; è vietata pertanto la cessione del diritto d'uso della sepoltura tra privati.

Art. 57 - Parere della Commissione Edilizia su progetti di costruzione

- 1 - I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia (cappelle o arche) devono essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione Comunale per l'Edilizia entro tre mesi dalla stipula del contratto di concessione e devono contenere il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 2 - La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati:
 - a) esamina gli stessi sotto l'aspetto dei regolamenti nazionali e locali vigenti in materia di edilizia, igiene e polizia mortuaria;

- b) controlla le opere previste dal punto di vista tecnico;
- c) cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano decorosi nel rispetto del luogo;
- d) che i materiali da impiegarsi siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione.

Art. 58 - Progetto - Costruzione - Termini - Limiti

- 1 - La concessione di area per la costruzione di cappelle di famiglia o arche impegna alla sollecita presentazione del progetto di cui all'articolo precedente ed all'esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione. Per motivi da valutare, il Responsabile del Settore Tecnico può concedere, alla scadenza predetta e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
- 2 - Il progetto dovrà essere approvato dal Responsabile del Settore Tecnico su conforme parere del medico addetto all'Ufficio Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, sentito quello della Commissione per l'edilizia.
- 3 - La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. Il numero dei loculi che si possono costruire è pari a quello previsto per analoga area, per manufatto e tipologia, costruito dall'Amministrazione Comunale.
- 4 - La struttura delle opere deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 ed in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas.
- 5 - Le sepolture private di cui sopra non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 6 - La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'ufficio tecnico comunale, le cui spese gravano sul concessionario, oppure non è stato rilasciato dal Direttore dei Lavori il certificato di agibilità o usabilità ai sensi delle norme vigenti in materia edilizia.
- 7 - Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario che ne risponde in solido con il costruttore e con il direttore dei lavori.

Art. 59 - Indicazione del referente

- 1 - Il titolare di una concessione che si trasferisce, deve comunicare il nuovo indirizzo al Concessionario o all'ufficio di Polizia Mortuaria del Comune.
- 2 - In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone aventi titolo, sono tenute a darne comunicazione entro 30 giorni dalla data di morte, indicando contestualmente gli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
I nominativi degli aventi diritto possono essere comprovati da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

3 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono più persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario a norma del Titolo V del Codice Civile.

Decorsi 30 anni dalla data dell'ultima sepoltura a tumulazione o 10 anni da quella ad inumazione, nel caso di famiglia estinta, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza.

Art. 60 - Doveri in ordine alla manutenzione

1 - Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione sia ordinaria che straordinaria della sepoltura e delle opere relative; devono eseguire restauri od opere che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabili o anche solo opportuni per motivi di decoro, sicurezza ed igiene e rimuovere eventuali abusi.

2 - In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione di opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme e di resti mortali, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

3 - Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Art. 61 - Altri obblighi del concessionario

1 - E' fatto obbligo ai familiari dei defunti accolti in tombe di famiglia o di collettività, di lasciare libera tutta l'area dei corridoi ed i passaggi da vasi, oggetti ed ornamenti di ogni genere anche aerei per consentire il passaggio del pubblico e del personale di servizio, nonché la libera circolazione dei montafretri e delle scale di servizio.

2 - Il concessionario o gli aventi diritto dovranno provvedere a proprie spese alla posa della lapide entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di sepoltura.

Art. 62 - Aventi diritto

1 - Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia s'intende riservato alla persona del concessionario, al proprio coniuge ed a persone a lui legate da vincoli di parentela e di affinità nelle linee e nei gradi stabiliti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, nonché ai coniugi dei discendenti jure sanguinis in linea retta, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

Il computo dei gradi di parentela ed affinità indicati nel Codice Civile (parenti entro il 6° grado ed affini entro il 3°), ai fini della determinazione del diritto d'uso, viene sempre effettuato con riferimento al primo concessionario.

2 - Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia può essere autorizzato, con provvedimento del Funzionario Incaricato, anche al convivente di fatto del coniuge o del di lui discendente in linea retta, purchè tale fatto sia comprovato da adeguata documentazione anagrafica (stato di famiglia, ecc.).

3 - Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura di famiglia tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

4 - Nelle concessioni a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito nello Statuto dell'ente stesso.

Art. 63 - Ammissione in sepoltura di famiglia

1 - Di volta in volta dovrà essere presentata al Funzionario Incaricato formale richiesta di ammissione in sepoltura privata di famiglia o di collettività.

L'ammissione è subordinata alla verifica del diritto di accesso.

2 - Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure sia stata fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le controversie tra titolari di diritti sono comunque di competenza del giudice ordinario. Per quanto possibile il Comune si impegna a mantenere lo stato di fatto, in attesa di un accordo tra le parti o di un provvedimento giudiziario passato in giudicato.

3 - Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis, è dato dall'ordine di premorienza.

4 - Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

5 - Il richiedente dovrà versare i diritti di tumulazione ed estumulazione dell'avello, cellette ossario, nicchie cinerarie, determinati con Delibera della Giunta Comunale.

Art. 64 - Rinuncia a favore del Comune

1 - L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare, salvo che sia iniziata la procedura di decadenza, la rinuncia di aree libere quando:

a) non siano state eseguite opere sul terreno stesso

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o sia comunque libera da salme, ceneri o resti.

2 - L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare, salvo decadenza, la rinuncia di concessione di aree con totali o parziali costruzioni, quando il concessionario dichiara espressamente che non intende portare a termine la costruzione.

Egli ha diritto al recupero di eventuali opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla data di rinuncia.

3 - Il concessionario può rinunciare a diritti d'uso inerenti la sepoltura di famiglia o di collettività, già completata a favore del Comune.

4 - La Giunta Municipale, con l'ausilio della valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico, concorderà per ogni singolo caso, le modalità e le condizioni, anche economiche a cui verrà accettata la retrocessione.

5 - A seguito dell'acquisizione dell'area/ manufatto a patrimonio dell'Ente, l'Amministrazione potrà procedere a stipulare nuova concessione con chi ne avesse interesse.

Art. 65 - Decadenza

1 - La concessione di sepoltura di famiglia o di collettività può essere soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a) inosservanza dei termini per la costruzione;
- b) mancata apposizione della lapide
- c) inadempienza ai doveri di manutenzione
- d) estinzione della famiglia;
- e) abbandono per incuria o morte degli aventi diritto.

2 - Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza nei casi indicati di cui ai punti a) b) c), il Responsabile del Servizio provvede a notificare agli interessati, se reperibili, l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

Copia della diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune nonché all'Albo cimiteriale per 30 giorni, mentre un avviso deve essere collocato sulla tomba.

Decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la decadenza con provvedimento del Responsabile di Servizio.

3 - Copia della deliberazione di decadenza verrà conservata agli atti dell'Ufficio Cimiteri, corredata di tutte le ricerche esperite ed ogni altro atto ad essa attinente.

4 - Ai fini della trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, trova piena applicazione la Legge 07.08.1990 n. 241.

5 - Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'esumazione o all'estumulazione della salma o dei resti mortali.

Le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Le salme che risultino indecomposte, sono trasferite in campo comune con le prescrizioni stabilite dall'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

6 - Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario od agli aventi diritto, in caso di dichiarazione di decadenza.

7 - Concretizzandosi la concessione in un mero diritto d'uso, verrà applicato l'istituto dell'accessione, poichè i cimiteri sono soggetti al regime dei beni demaniali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 824 del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale disporrà quindi per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda di quanto richiesto dallo stato delle cose ed avrà libertà di concessione delle stesse a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 66- Tumulazioni anteriori al 10/02/1976

1 - Le sepolture di famiglia o in loculo, la cui concessione sia stata rilasciata anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 con regolare atto, conservano la durata eccedente i 99 anni, già prestabilita e conforme alle norme generali e locali in vigore allora; nel caso le sepolture fossero prive di contratto, si considerano perpetue, purchè la prima salma sia stata tumulata in data antecedente al 1950.

2 - Tuttavia, ai sensi del 2° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, esse possono essere revocate quanto siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

TITOLO XI - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 67 - Orario

1 - I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, che deve essere affisso al loro ingresso.

Orario estivo (ora legale) dalle 8,00 alle 19,00

Orario invernale (ora solare) dalle 8,00 alle 17,00

2 - La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio comunale preposto, da rilasciarsi per sporadiche esigenze e comprovati gravi motivi.

3 - In caso di particolari situazioni ambientali, il responsabile del servizio di custodia dei cimiteri può disporre la chiusura anticipata, dopo che siano stati esauriti eventuali trasporti o cerimonie funebri.

Art. 68 - Divieto di ingresso

1 - E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la tipologia del luogo;
- b) alle persone in massa non a seguito di funerale, cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c) ai minori, se non accompagnati da persona adulta;
- d) a chiunque, quando il Sindaco ne ravvisi la necessità, per motivi di ordine pubblico, polizia mortuaria o di disciplina interna.

2 - Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 69 - Circolazione di veicoli

1 - Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno dei cimiteri.

2 - Ai disabili, alle persone con gravi motivi di salute o di età avanzata, l'Ufficio di Polizia Mortuaria, previa istanza da presentare all'Urp accompagnata da certificato del medico di base comprovante la necessità di utilizzo di ausili, può concedere il permesso di visitare le tombe di

familiari utilizzando gli ausili indicati sul certificato medico; può inoltre autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese addette al cimitero.

Art. 70 - Riti Religiosi

1 - Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri o a commemorazione, sia per singolo defunto che per la collettività di tutte le confessioni religiose che non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2 - Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

3 - E' ammessa la presenza all'interno del perimetro cimiteriale di bande, gruppi musicali, corali o singoli artisti durante lo svolgimento dei riti di cui al 1° comma, nel rispetto della particolarità del luogo.

Art. 71 - Divieti speciali

1 - Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, danzare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti o indecorose;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) collocare ed abbandonare fiori, rifiuti o altri oggetti nei viali, nei corridoi o comunque al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti, fiori o manufatti ;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare o filmare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune;
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- n) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali; sono ammesse, se a decoro delle sepolture, ma devono presentare caratteristiche di lieve radicazione.

2 - I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

TITOLO XII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 72 - Attività cimiteriale

1 - Il Comune ha facoltà di svolgere l'attività cimiteriale mediante personale alle proprie dipendenze oppure con affidamento di tale servizio a terzi nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 117 del D.P.R. n. 267/2000.

Restano comunque salve le competenze degli uffici di cui all'articolo successivo.

Art. 73 - Ufficio Cimiteri ed Ufficio Tecnico - Compiti

1 - Al cimitero ed ai servizi funebri sono preposti i seguenti uffici: a)

Ufficio di Stato Civile

b) Ufficio di Polizia Mortuaria

c) Ufficio Tecnico.

2 - All'Ufficio di Stato Civile spettano le seguenti competenze:

1) emissione dei permessi di seppellimento,

2) emissione di autorizzazioni alla cremazione,

3) emissione della documentazione inerente al trasporto di salme o di resti mortali.

3 - All'Ufficio di Polizia Mortuaria competono :

1) Organizzazione funerali in accordo con parenti e imprese di Pompe Funebri

2) Comunicazione relative allo svolgimento dei funerali a Polizia Municipale, necroforo e concessionario;

3) emissione reversali per pagamento diritti fissi di trasporto a favore del Comune;

4) verifica del diritto d'accesso a tombe di famiglia o di collettività;

5) ricevimento del pubblico;

6) predisposizione richieste di concessioni e/o integrazioni concessioni;

7) collaborazione con gli Uffici del Concessionario per ricerche di familiari;

8) rilascio di autorizzazione alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie/straordinarie;

9) contatti con i familiari e predisposizione documentazione relativa ad atti di rinuncia a favore del Comune;

10) rilascio autorizzazioni all'utilizzo di ausili per l'ingresso in Cimitero di persone con difficoltà motoria.

4 - All'Ufficio Tecnico Comunale competono:

1) sorveglianza sulle costruzioni, sullo stato conservazione e sulla manutenzione delle opere e degli edifici, siano essi Comunali o di privati, concessionari e appaltatori in rapporto alle norme dei regolamenti ed ai relativi permessi,

2) vigilanza sui cantieri dei cimiteri comunali,

3) controllo su eventuale svolgimento del servizio cimiteriale con affidamento a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

5 - Il personale addetto agli uffici sopraindicati attende a tutta l'attività esecutiva ed amministrativa del cimitero e dei servizi funebri in conformità alle norme contenute nel D.P.R.

10.09.1990 n. 285, del presente regolamento ed ogni disposizione di legge, istruzioni, circolari.

Art. 74 - Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri

1 - Il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri indicato dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, in cui sono stabilite le sue competenze, è individuato con le seguenti modalità:

- a) in caso di svolgimento del servizio con personale alle dipendenze del Comune, è ritenuto tale il dipendente addetto (necroforo) avente la qualifica funzionale più elevata o altra persona eventualmente designata;
- b) in caso di affidamento a terzi del servizio cimiteriale, è il rappresentante legale della ditta affidataria.

2 - Il Responsabile è tenuto, inoltre, a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dal Codice Penale.

E' tenuto, altresì, a segnalare al Sindaco eventuali danneggiamenti effettuati da terzi anche se ignoti, ai danni di cose e strutture cimiteriali.

3 - Il medesimo cura altresì:

- a) il rispetto dell'orario di apertura e di chiusura dei cimiteri;
- b) la vigilanza del personale autorizzato per i lavori, dei veicoli e dei materiali, controllandone l'autorizzazione;
- c) la vigilanza e la custodia di tutto il materiale e gli attrezzi posti a servizio dei cimiteri.

Art. 75 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1 - Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e mansioni indicate nella pianta organica, alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico,
- b) a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo,
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2 - In particolare, il personale addetto ai cimiteri deve:

- a) tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba i cimiteri, le loro adiacenze e le immediate strade di accesso;
- b) tenere costantemente puliti i viali, spargendovi materiale adatto, ed effettuare lo sgombrò della neve dal suolo viabile, avvalendosi anche dell'aiuto di mezzi ausiliari se ciò è conciliabile con la specialità del servizio;
- c) coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno dei cimiteri, le loro adiacenze e lungo le strade di accesso;
- d) effettuare lavori di piccola manutenzione;
- e) ritirare l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco al trasporto ed al seppellimento della salma e dei resti mortali;
- f) verificare che i feretri presentino le caratteristiche stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- g) scavare le fosse occorrenti per le inumazioni; calare il feretro nella stessa, avendo la massima cura, rispetto o decenza; riempirle a seppellimento avvenuto;

- h) mantenere i cumuli di terra sovrastanti le sepolture in campo comune nella debita forma per lo scolo delle acque piovane;
- i) predisporre l'apertura e la chiusura degli avelli e delle cellette-ossario per la tumulazione di salme o resti mortali;
- l) provvedere alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- m) coadiuvare gli incaricati delle eventuali autopsie in occasione di esumazioni o estumulazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- n) sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria;
- o) vigilare affinché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno dei cimiteri e nelle loro adiacenze nonché i visitatori si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- p) vietare il collocamento di croci, lapidi e l'esecuzione di qualsiasi lavoro, senza l'autorizzazione dell' Ufficio preposto

3 - Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, anche a titolo gratuito;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute e recuperate nei Cimiteri.

4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 - Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per i servizi prestati, che sono propri del Comune e/o del Concessionario.

Art. 76 - Estensione di compiti ed obblighi alla ditta affidataria

1 - In caso di affidamento dei servizi cimiteriali a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, essi sono tenuti agli obblighi ed ai divieti di cui al presente TITOLO XIII.

TITOLO XIII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 77 - Accesso al cimitero

1 - Per l'esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2 - Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3 - L'autorizzazione deve contenere i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio occupabile e l'orario di lavoro.

4- Per il semplici lavori di riparazione, pulizia di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione è sufficiente il permesso del Responsabile del servizio di custodia dei cimiteri.

5 - Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero devono tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

6 - E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 78 - Responsabilità

1 - I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o ai terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, fissata dall'Amministrazione Comunale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3 - L'Amministrazione Comunale, se non concordato diversamente, ha facoltà di trattenere sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 79 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1 - Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori, personale in servizio.

2 - E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato, secondo le modalità prescritte, evitando di spargere materiale o di imbrattare altre opere; in ogni caso l'impresa deve pulire il terreno e ripristinare le opere danneggiate.

Art. 80 - Introduzione e deposito di materiali

1 - E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

2 - La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario.

3 - E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Art. 81 - Orario di lavoro

1 - L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale; è vietato lavorare nei giorni festivi e durante lo svolgimento di riti funebri nell'interno del cimitero, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi dall'Ufficio medesimo.

Art. 82 - Sospensione dei lavori

1 - Nei quindici giorni che precedono la Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2 - Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio addetto.

Art. 83 - Vigilanza - Collaudo

1 - L'Ufficio Tecnico controlla la regolare esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni del presente regolamento; fa rilievi o contestazioni, se necessarie, che potranno essere oggetto di provvedimenti.

2 - A lavori ultimati, l'Ufficio Tecnico accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture di famiglia e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

3 - Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

4 - Solo a collaudo eseguito oppure dopo il rilascio del certificato di agibilità o usabilità da parte del Direttore Lavori, è autorizzato l'inserimento di salme o resti mortali nell'opera eseguita o restaurata.

TITOLO XIV - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 84 - Funzione - Licenza

1 - Le imprese di pompe funebri si occupano di:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornire le casse mortuarie e altri articoli funebri in occasione dei funerali;
- c) effettuare il trasporto di salme, cadaveri, ceneri e ossa umane all'interno del comune o in altri comuni. Può inoltre eseguire le seguenti attività accessorie:
 - a) vestizione e toeletta funebre e/o assistenza alla composizione delle salme;
 - b) comunicazione del decesso sui giornali o altri spazi autorizzati;
 - c) dispersione delle ceneri.

2 – L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, ai sensi dell'art.13, comma 2, della Legge regionale E-R n.19/2004.

Le imprese devono avere la disponibilità continua di una dotazione sufficiente di auto funebri autorizzate e di personale qualificato (non inferiore a quattro) per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi assunti e adeguati strumenti per facilitare il carico e lo scarico dei feretri, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

3 – E' fatto obbligo alle imprese funebri rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie private e personali relative ai defunti e ai loro familiari.

4 – L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del Codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile. Il comparto destinato al feretro, rivestito da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, deve essere nettamente separato dal posto del conducente. All'interno deve essere conservato il libretto di idoneità igienico – sanitaria per essere esibito agli organi di vigilanza titolati al controllo. Tale idoneità deve essere accertata dall'Unità Sanitaria Locale almeno una volta all'anno.

5 – Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 6, della Legge regionale E-R n.19/2004.

Art. 85 - Divieti

1 - E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altri motivi privati;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività
- e) movimentare manualmente il feretro utilizzando un numero di operatori inferiore a quello prescritto dalla normativa vigente.

TITOLO XV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1 -Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 21/2/1977, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 87 - Concessioni pregresse

1 – Per le sepolture date in concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si conferma tutto quanto indicato nel contratto di concessione .

Art. 88 - Sepolture private a tumulazioni pregresse

1 - Per le occupazioni dei loculi relative a salme tumulate fino alla data del 04/11/1952, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, si riconosce il diritto alla concessione stessa in perpetuo, riscontrabile di fatto con l'occupazione attuale del loculo, come per tutte le concessioni stipulate prima di tale data.

2 - Per le concessioni relative a salme tumulate in data successiva al 05/11/1952, di cui non è stato possibile ritrovare il relativo atto di concessione nell'Archivio Comunale, si ritiene che le stesse abbiano una durata di 60 anni dalla data di tumulazione, come previsto dalle concessioni stipulate in quei periodi.

3 - Nel caso non fosse possibile rintracciare i familiari o questi decidano di non provvedere al pagamento di quanto dovuto, il Concessionario provvederà all'estumulazione del cadavere per la successiva traslazione in ossario comune.

Art. 89 - Decorrenza

1 - Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

2 - Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme riguardanti la stessa materia contenute nei precedenti regolamenti e deliberazioni comunali.

Art. 90 Norme finali

1. Chi richiede un qualsiasi servizio all'ufficio di Polizia Mortuaria, si intenda agisca in nome e per conto, nonché con il consenso di tutti gli aventi diritto.

2 - In casi particolari non previsti dal presente Regolamento, in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso.

2 - Una copia del presente Regolamento sarà a disposizione del pubblico, per la consultazione, presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al D.P.R. 10/9/90 N. 285, alla Legge Regionale Emilia-Romagna n.19/2004 ed alle altre disposizioni vigenti in materia.